

Comunicato sindacale del 31 marzo 2026

Attività fuori sede dei R&T, il Tribunale di Torino conferma: ora servono atti conseguenti negli EPR.

Con la sentenza n. 1032/2025, depositata il 25 marzo 2026, anche il Tribunale di Torino ha confermato con chiarezza ciò che la FGU-DR-ANPRI sostiene da sempre: i Ricercatori e i Tecnologi possono **svolgere l'attività fuori sede ovunque ritengano che ciò sia necessario e funzionale alle proprie attività scientifiche e di ricerca, compreso il proprio domicilio**. L'autocertificazione mensile costituisce titolo idoneo a comprovare lo svolgimento dell'attività fuori sede e a fondare il diritto alla retribuzione.

Si tratta di un principio semplice, lineare, perfettamente coerente con il contratto e con l'assetto ordinamentale degli Enti Pubblici di Ricerca. Proprio per questo è **grave che, ancora una volta, sia stato necessario ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento di un diritto che discende in modo limpido dal CCNL, dalla legge e dai principi costituzionali che tutelano la ricerca e la sua autonomia**. La sentenza richiama infatti l'art. 9 e l'art. 33 della Costituzione, nonché l'art. 7, comma 2 e l'art. 15, comma 2, del d.lgs. 165/2001, ricordando che le amministrazioni pubbliche garantiscono l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività scientifica e che, negli enti di ricerca, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca. Richiama inoltre il d.lgs. 218/2016, che impone agli enti di assicurare ai Ricercatori e Tecnologi la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca.

Il problema non è soltanto giuridico: è anche politico e organizzativo. In troppi casi le amministrazioni degli EPR, che dovrebbero svolgere una funzione di supporto e facilitazione, hanno finito per assumere un ruolo eccessivamente invasivo e prescrittivo, non coerente con l'autonomia della ricerca.

In un Ente Pubblico di Ricerca il supporto deve restare supporto, non può trasformarsi in un livello improprio di indirizzo o di controllo del lavoro scientifico. Non può diventare il luogo da cui si pretende di definire, limitare o disciplinare il lavoro scientifico di chi assicura la missione scientifica e tecnologica dell'Ente.

Il cuore di un EPR è la Ricerca e ogni struttura di supporto trova la propria piena legittimazione nella capacità di sostenerla efficacemente. Per evidenziarlo basta rendere operativo un riferimento di legge già esistente (l'Art. 7 e l'Art. 19-bis, comma 3, del D.Lgs. 150/2009): **la valutazione partecipativa dei servizi interni**. Poiché Ricercatori, Tecnologi e personale tecnico sono gli utenti interni dei servizi amministrativi, che siano queste figure professionali a chiarire cosa funziona e cosa no, **quali procedure siano adeguate alla missione dell'EPR e quali invece rappresentino ostacoli e rallentamenti** nella medesima prospettiva, quali strutture producano valore e quali siano diventate autoreferenziali. Si tratta di aspetti che non possono essere valutati unilateralmente, senza il coinvolgimento della comunità scientifica e professionale interessata. In questa stessa prospettiva, va inoltre aperto un confronto serio anche sull'eventuale ricorso a

forme esterne di supporto per attività amministrative standardizzabili che non richiedano un presidio diretto dell'Ente, laddove ciò risulti realmente utile a semplificare i processi, alleggerire appesantimenti impropri e rafforzare il sostegno alla missione scientifica dell'EPR.

Alla luce di quanto affermato nella sentenza, La FGU-DR-ANPRI chiede, quindi, all'Amministrazione dell'INGV il **pieno rispetto dell'art. 58 del CCNL** e della giurisprudenza che ne conferma la corretta interpretazione: **la cessazione di ogni prassi, circolari o regolamenti che subordinino l'attività fuori sede** a vincoli non previsti dalla normativa contrattuale; la **netta distinzione tra attività fuori sede e lavoro agile**, senza forzature interpretative; il **ritiro o la revisione di atti interni, istruzioni o orientamenti che comprimano l'autonomia professionale dei R&T**; l'apertura di un **confronto vero sull'organizzazione dei servizi** amministrativi, tecnici e gestionali, mediante misurazione dell'efficacia rispetto alla missione scientifica dell'Ente; l'**attivazione di strumenti di valutazione partecipativa dei servizi interni** da parte di Ricercatori, Tecnologi e personale tecnico.

La FGU-DR-ANPRI chiede all'Amministrazione INGV di avviare immediatamente una **ricognizione di tutti gli accordi di lavoro agile stipulati** con Ricercatori e Tecnologi e di **riesaminare, per revocare o rimuovere**, quelli che siano stati utilizzati in contrasto con l'art. 58 del CCNL, per **disciplinare attività che dovevano essere semplicemente ricondotte all'attività fuori sede**. La sentenza evidenzia infatti che la necessità di predisporre un progetto, chiedere autorizzazioni preventive e sottostare a limiti organizzativi propri del lavoro agile può precludere e disincentivare attività di ricerca spontanee o non programmabili, risultando **incompatibile con l'autonomia e la flessibilità che devono essere assicurate ai Ricercatori e Tecnologi**. Attualmente gli artt. 5-9-10 dell'accordo individuale del lavoro agile INGV (mai discusso con le OO.SS) ancorano la prestazione a "obiettivi" amministrativi e alla verifica secondo il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del datore, modello proprio dell'amministrazione generale, non della ricerca scientifica: **questo impianto è incompatibile con la valutazione tra pari e con l'autonomia tecnico-scientifica dei R&T**.

Occorre inoltre **affermare un principio di responsabilità**. Quando le amministrazioni promuovono interpretazioni illegittime, costringono i lavoratori al contenzioso e poi risultano soccombenti, il danno non è solo economico anche per il **forte squilibrio di potere tra le parti** sul piano della tutela legale: le amministrazioni si avvalgono di strutture e uffici già posti a carico dell'Ente, mentre i dipendenti devono sostenere personalmente le spese della propria difesa. A ciò si somma un costo umano, professionale e un malessere organizzativo fatto di tensioni, sfiducia, tempo sottratto al lavoro scientifico e deterioramento del clima interno. Per questo, rispetto a tali scelte organizzative e interpretative, non possono mancare chiare assunzioni di responsabilità.

La FGU-DR-ANPRI, continuerà a difendere con determinazione la dignità professionale, l'autonomia e i diritti dei **Ricercatori e Tecnologi, componenti centrali della missione degli EPR**. La tutela della categoria dei R&T coincide con la tutela degli EPR, della loro missione scientifica e, quindi, necessariamente, **dell'intera comunità professionale che vi opera**.

**Fuori sede vuol dire fuori sede.
Autocertificazione vuol dire autocertificazione.
Autonomia vuol dire autonomia.**

E la Ricerca non è un'appendice tollerata della macchina amministrativa: **è la sua ragione, il suo fondamento, il suo alibi morale e giuridico per esistere**.

FGU-DR-ANPRI INGV